

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1270-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1960

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1961

Aumento del concorso finanziario dello Stato alla Gestione
per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione che ebbi l'onore di stendere nel 1957 sul disegno di legge concernente l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a mo' di conclusione mi chiedevo: « Dunque, è una legge perfetta? ». La risposta era recisa e precisa, eccovela: « No, onorevoli colleghi, la perfezione non è di questo mondo: vi sono delle inesattezze, delle imprecisioni di linguaggio, delle manchevolezze e delle lacune, ma la sostanza è più che buona e costituisce un notevole passo verso la sicurezza sociale. Ciò che è certo si è che essa rappresenta quanto di meglio si potesse fare nelle nostre attuali condizioni economico-finanziarie a favore dei coltivatori diretti della terra d'Italia. E abbiamo fatto molto: non dico tutto, ma molto, e se lo meritavano. Sono circa sei milioni di contadini che attendono questo provvedimento che renderà più serena e tranquilla la loro operosa vecchiaia: è un raggio di sole che illuminerà il loro cammino verso il tramonto.

« Diamo a loro, che in noi hanno riposto la loro fiducia, questo conforto approvando il presente disegno di legge, come io vi propongo con grande soddisfazione, onorevoli colleghi, e avremo così reso giustizia a coloro che nel 1923 ingiustizia subirono e compiranno un atto politicamente e socialmente saggio, utile e provvido ».

Non ripeterò qui quanto scrissi allora. Se qualcuno volesse conoscere i precedenti legislativi, i criteri informativi, l'onere contributivo e il presumibile numero di pensionabili al 1° gennaio 1958 può leggere con qualche vantaggio, credo, la relazione che ebbi l'onore di stendere nel 1957 (1).

Debbo aggiungere che in occasione della discussione del disegno di legge in Aula il nostro illustre Presidente dichiarò: « Ricordo che in seguito agli accordi intervenuti tra la Presidenza e i capi Gruppo la discussione del disegno di legge sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto ». E così fu (2).

(1) Vedi: Senato della Repubblica, Legislatura II, 1953-57 — Disegni di legge e relazioni (n. 2109-A).

(2) Vedi: Atti parlamentari, Senato della Repubblica, Resoconti della discussione, 1953-57, volume XXV, pag. 24477 e segg.

Nella mia conclusione surriportata prevenivo quanto sta scritto nella relazione ministeriale al presente disegno di legge.

Il numero dei lavoratori autonomi ed associati è numericamente imponente ed ancora scarsamente conosciuto nel campo assistenziale ed assicurativo: è per giunta « fluttuante », mai stabile.

Una tale incertezza sul numero degli assistiti e dei pensionandi non poteva che influire negativamente sull'andamento della gestione.

Ricordo solo, onorevoli colleghi, che il numero delle pensioni liquidate nel primo anno di gestione, prima cioè che fossero fissati criteri esatti per la individuazione dei beneficiari, ha superato di ben 200 mila unità la previsione ufficiale formulata alla vigilia dell'approvazione della legge. Il disavanzo della gestione speciale della assicurazione invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni al 31 dicembre 1959 dopo cioè tre soli anni di esercizio era di lire 30.339.640.332, perchè di fronte ad un'entrata complessiva di lire 69.345.052.000 si ha un'uscita di lire 99.684.692.332.

Non occorre che io ricordi che il numero delle pensioni liquidate nel corso del 1958 fu di 610.222; che salirono a 752.525 nel 1959 con una spesa di 55.898 milioni di fronte ad un'entrata di 27.100.124.000.

Il disavanzo di oltre 30 miliardi avrebbe dovuto essere interamente coperto dalle categorie interessate, trattandosi di una gestione autonoma in seno all'I.N.P.S., se ciò non fosse parso oltremodo difficile, per non dire impossibile, stante la notoria debolezza economica delle categorie medesime, che a stento, e non sempre, sono in grado di sostenere gli oneri derivanti dalla misura attuale dei contributi.

Questa situazione e questo stato di fatto ha suggerito e consigliato di ricorrere alla unica soluzione possibile, cioè un contributo straordinario da parte dello Stato alla gestione speciale, di lire 7 miliardi.

Occorre appena osservare che lo Stato, in forza dell'articolo 11 della legge n. 1047 del 1957, concorre agli oneri della gestione speciale con un totale di 166,5 miliardi per i primi dieci anni, pari al 50 per cento

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli oneri della gestione speciale, percentuale che verrà naturalmente superata per effetto dell'ulteriore intervento dello Stato disposto col presente disegno di legge, che non dubito, onorevoli senatori, avrà il con-

forto dei vostri suffragi, nell'interesse di una categoria grandemente benemerita e non altrettanto grandemente favorita dalla fortuna.

GRAVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 1 della presente legge si provvederà a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- 1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) il Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 4) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori scelti in seno al Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.